

D.M. 10 dicembre 1993, n.651
(G.U. n. 296 del 18.12.93)

Individuazione degli enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della previdenza e della sicurezza stradale

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede che entro un anno dalla sua entrata in vigore, i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri dell'interno e dei trasporti, predispongano appositi programmi da svolgere come attività obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, concernenti "la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti";

Visto che lo stesso articolo prevede anche che i suddetti Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione si avvalgano, per le suesposte finalità, della collaborazione dell'Automobile Club d'Italia, nonché di enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla individuazione dei detti enti ed associazioni secondo i criteri elaborati dalla commissione all'uopo istituita presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale;

Considerato che, in base a tali criteri, gli enti o le associazioni devono corrispondere, ai fini dell'inserimento nel presente decreto, ai sottoelencati requisiti:

1. estensione dell'attività su tutto il territorio nazionale;
2. assenza di fini di lucro;
3. esperienza nel campo della prevenzione e della sicurezza stradale;

Viste le istanze presentate da associazioni professionali o di categoria corredate da apposita documentazione;

Considerato che dall'esame degli atti e dei documenti presentati è risultato che alcuni di essi, sono in grado di fornire un rilevante contributo nel campo della educazione stradale;

Visto il rapporto finale presentato dal capo dell'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base della valutazione di detta documentazione;

DECRETA

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 230 del codice della strada, sono individuati i seguenti enti ed associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale:
 - 1) A.I.I.T. - Associazione italiana ingegneri del traffico
Piazza dei Re di Roma, 71 - 00183 ROMA;
 - 2) A.I.S.I.C.O. - Associazione italiana per la sicurezza della circolazione
Via Sabazio, 42 - 00199 ROMA;
 - 3) A.N.C.U.P.M. - Associazione nazionale tra comandanti e ufficiali dei Corpi di polizia municipale
Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 - 00186 ROMA;

4) A.N.P.E.G. - Associazione nazionale professionale esaminatori guida
Via Galeazzo Alessi, 249 - 00176 ROMA;

5) A.N.V.U. - Associazione nazionale polizia municipale
Via del Rosso, 92 - 58015 ORBETELLO (Grosseto);

6) Associazione nazionale vigili urbani in pensione
Via della Consolazione, 4 - 00186 ROMA;

7) A.S.I.A.C. - Associazione sindacale imprenditori di autoscuole e di consulenza circolazione e mezzi di trasporto
Via della Giuliana, 113 - 00195 ROMA;

8) A.U.P.I. - Associazione unitaria psicologi italiani
Via in Publicolis, 41 - 00186 ROMA;

9) C.E.E.G.I.S. - Camera europea esperti giudiziari
Piazza Garzoni, 3 - 51017 PESCIA (Pistoia);

10) F.E.D.E.R.T.A.A.I. - Federazione titolari autoscuole agenzie d'Italia
Via E. Jenner, 47 - 00151 ROMA;

11) U.N.A.S.C.A. - Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica
Via C. Morin, 45 - 00195 ROMA;

2. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 dovranno comunicare all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il nominativo del proprio rappresentante.
3. Le istanze che dovessero pervenire in data successiva a quella di emanazione del presente decreto saranno esaminate e valutate, ai fini di una eventuale integrazione, secondo i criteri di cui alle premesse.
4. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

IL MINISTRO
MERLONI